

L'appalto avrà la durata di 2 anni, con decorrenza dalla data di assunzione del servizio come da "Verbale di Presa in Carico" ex art.38 del Capitolato Speciale d'Appalto (cfr. R.3).

Importo complessivo dell'appalto è pari, al netto dell'iva, ad € 5.181.000,00. Si precisa che gli oneri della sicurezza da rischi di interferenza, non soggetti a ribasso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., ammontano ad € **15.000,00**; il dettaglio dei costi relativi ai rischi da interferenza è contenuto nel D.U.V.R.I.

L'importo complessivo soggetto a ribasso è pari ad € 5.196.000,00 (IVA esclusa).

L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di procedere ai sensi dell'art. 106, comma 11 del d. lgs. 50/2016 alla proroga del contratto, agli stessi patti e condizioni, per un ulteriore anno. Pertanto, l'importo massimo stimato dell'appalto, comprensivo di tale opzione, è pari a complessivi € 7.794.000,00.

Nel contratto di appalto sarà inserita apposita **clausola risolutiva espressa**, ai sensi della quale il servizio cesserà prima della scadenza ivi pattuita e il medesimo contratto si riterrà automaticamente risolto di diritto a partire dall'effettivo avvio della gestione dei servizi in oggetto in via unificata dell'ambito TA/3, all'interno del quale è compreso il territorio del Comune di Massafra, senza che l'aggiudicatario abbia diritto, a qualsiasi titolo, ad alcun compenso, indennizzo, risarcimento o a qualsiasi attribuzione comunque denominata per il periodo di tempo residuale in cui i servizi non saranno svolti (vedasi C.S.D.P.).

8. DOCUMENTAZIONE:

I documenti (bando e disciplinare di gara, modulistica, progettazione, etc.) sono visionabili presso il **COMUNE DI MASSAFRA – PRIMA RIPARTIZIONE - SERVIZIO ECOLOGIA** – Via R. Livatino, s.n. – Tel.: 099.8858312, fax 099.8858410 – dal lunedì al venerdì ore ufficio (09:00 13:00).

9. MODALITA' DI PRESENTAZIONE:

La presente procedura si svolgerà in modalità interamente telematica attraverso una piattaforma telematica di negoziazione ai sensi dell'art. 58 del Codice, in particolare attraverso il Sistema Informatico Traspare accessibile dal sito <https://cucunioneterredellegravine.traspare.com>.

Gli operatori economici interessati a partecipare alla presente procedura aperta telematica, possono presentare l'offerta, nelle modalità descritte nell'allegato MANUALE OPERATIVO disciplinante la gestione della gara telematica.

L'offerta del concorrente dovrà pervenire nelle modalità descritte al punto precedente, **entro il termine perentorio del giorno 24/06/2020, alle ore 12:00**, pena l'irricevibilità dell'offerta e la non ammissione dell'operatore economico (singolo o raggruppato) alla presente procedura (come disposto dall'art. 59, comma 3, lettera b) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.). Oltre il termine indicato, il sistema rifiuterà le offerte telematiche e non sarà più possibile per gli operatori economici, presentare la propria offerta.

10. CAUZIONE: Cauzione provvisoria a corredo offerta pari al 2 % (due percento) dell'importo del servizio, costituita, a pena di esclusione, secondo le modalità di cui all'art. 93 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. e secondo quanto specificato dal disciplinare di gara. All'atto della stipulazione

del contratto l'aggiudicatario deve presentare la cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall'art. 103 del Codice, che sarà svincolata ai sensi e secondo le modalità previste dal suddetto art. 103 del Codice.

L'importo della garanzia è **ridotto** secondo le misure e le modalità di cui all'art.93, comma 7 del Codice

11. MODALITA' ESSENZIALI DI FINANZIAMENTO: L'appalto è finanziato con risorse comunali derivanti dall'applicazione della TARI alle utenze domestiche e non domestiche ex Legge n. 147 del 2013.

12. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA: Concorrenti di cui all'art. 45 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., singoli o riuniti o consorziati ai sensi degli artt. 47 e 48 del medesimo D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., ovvero concorrenti che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'art. 48, comma 8, D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., nonché concorrenti con sede in Stati membri Unione Europea.

Non possono partecipare e, se del caso, saranno esclusi:

1. i concorrenti che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale;
2. sia il consorzio "stabile" o il consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. e) del D.lgs. 50/2016, sia la singola impresa consorziata indicata, in sede di offerta, nel caso di contestuale partecipazione;
3. i concorrenti partecipanti alla gara in più di un raggruppamento temporaneo di imprese e/o consorzio;
4. i concorrenti partecipanti alla gara contestualmente in forma individuale e in un raggruppamento temporaneo di imprese o in un consorzio;
5. i concorrenti inosservanti del divieto di associazione in partecipazione di cui al Codice, art. 48/9-10;
6. gli affidatari del relativo incarico di progettazione, un soggetto controllato, controllante o collegato al citato affidatario (le situazioni di controllo e di collegamento si determinano con riferimento a quanto previsto dal cod. civ., art. 2359), i dipendenti del ripetuto affidatario, i suoi collaboratori nello svolgimento dell'incarico di progettazione e i loro dipendenti, nonché gli affidatari di attività di supporto alla progettazione e ai loro dipendenti;
7. i concorrenti per i quali:
 - sussistano i motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
 - sussistano le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159;
 - sussistano le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione;

sussistano altre cause di esclusione previste dalla legge.

13. CONDIZIONI MINIME ECONOMICHE E TECNICHE PER LA PARTECIPAZIONE:

Per poter partecipare alla presente procedura di gara gli operatori economici, a pena di esclusione devono essere in possesso al momento della scadenza del termine di presentazione delle offerte e per tutto il perdurare dello svolgimento della procedura di gara fino alla stipula del contratto, dei requisiti di ordine generale, idoneità professionale, nonché di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, ai sensi dell'art. 83 del Codice dei contratti, di seguito indicati:

a) Requisiti di ordine generale e idoneità professionale:

- i. iscrizione nel registro imprese della C.C.I.A.A. per attività inerente l'oggetto del presente appalto** ovvero, se imprese non italiane residenti in uno Stato U.E., in analogo registro professionale o commerciale dello Stato U.E. di residenza. Le Cooperative dovranno essere iscritte all'Albo delle Società cooperative istituito con D.M. (Ministero delle Attività produttive) del 23/06/2004;
- ii. iscrizione nel registro imprese della C.C.I.A.A. per attività di derattizzazione e disinfezione;**
- iii. iscrizione all'Albo dei gestori ambientali per i servizi di igiene urbana per le seguenti categorie:**

Categoria 1: raccolta e trasporto di rifiuti urbani classe D o superiore comprendente:
Raccolta e trasporto di rifiuti urbani (allegato A Delibera n. 8 del 12/09/2017) comprendente tutte le sottocategorie di cui all'allegato D della Delibera n. 5 del 03/11/2016 come modificata dalla Delibera n. 8 del 12/09/2017: D1, D2, D4, D5, D6
Attività di spazzamento meccanizzato (allegato B Delibera n.8 del 12/09/2017)
Attività di gestione centri di raccolta (Delibera n. 2 del 20/07/2009)
Categoria 4 "Raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi": classe F o superiore;
Categoria 5 "Raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi": classe F o superiore;
- iv. Insussistenza delle cause e delle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento, previste dall'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. ed insussistenza, ai sensi della normativa vigente, di ulteriori cause e/o condizioni ostative e/o interdittive a contrarre con la Pubblica Amministrazione.**
- v. Ai sensi dell'art. 53 comma 16-ter del D. Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii., mancato affidamento nell'ultimo triennio, di contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque, di incarichi a dipendenti del Comune di Massafra (TA), in servizio o cessati dal servizio negli ultimi tre anni, che esercitano o hanno esercitato per conto dell'Ente, poteri autoritativi o negoziali nei confronti della società dichiarante.**
- vi. Iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) poiché, il presente affidamento, tratta di un servizio rientrante in una delle attività a maggior rischio di infiltrazione mafiosa, di cui al comma 53, dell'art.1 della legge 6/11/2012, n.**

190;

b) Requisiti di carattere economico-finanziario:

- i. fatturato globale complessivo** realizzato nel corso degli ultimi tre esercizi finanziari (2016, 2017, 2018) non inferiore al doppio di quello del presente appalto (dunque 10.392.000,00 € oltre iva);

Motivazione: Necessità di conoscere la dimensione economica del partecipante alla procedura di gara al fine di valutarne la capacità di effettuare gli investimenti proposti impiegando risorse proprie nonché di far fronte in maniera autonoma alle spese da sostenere per l'implementazione del servizio;

- ii. fatturato specifico** realizzato nel servizio oggetto di gara realizzato nel corso degli ultimi tre esercizi finanziari (2016, 2017, 2018.) non inferiore al valore annuo previsto per l'espletamento del servizio appalto (dunque 2.598.000,00 € oltre iva);

Motivazione: Necessità di conoscere la dimensione economica del partecipante alla procedura di gara al fine di valutarne la capacità di effettuare gli investimenti proposti impiegando risorse proprie nonché di far fronte alle spese da sostenere per l'implementazione del servizio;

- iii. Presentazione di almeno due referenze bancarie attestanti la solidità economica e finanziaria dell'operatore**

c) Requisiti di capacità tecnica:

- i. aver eseguito, con buon esito, negli ultimi tre anni** - dalla data di pubblicazione del bando a ritroso - servizi di raccolta e trasporto delle diverse frazioni che compongono i rifiuti solidi urbani e speciali non pericolosi assimilati agli impianti di trattamento ed igiene urbana nei confronti di Enti Pubblici per un importo complessivo non inferiore a quello del presente appalto pari ad € 5.196.000,00 oltre Iva. L'operatore economico fornirà, a tal fine e ai sensi dell'art. 86 co. 5 del Codice, un elenco dei principali servizi effettuati negli ultimi tre anni, con indicazione dei rispettivi importi, date e destinatari, pubblici o privati;
- ii. essere in possesso della certificazione di qualità UNI EN ISO 9001: 2015, - UNI EN ISO 14001: 2015 - per la medesima tipologia dei servizi in appalto** rilasciata da Enti certificatori accreditati;

ATTENZIONE - Indicazioni per concorrenti ad identità plurisoggettiva e consorzi

I requisiti di cui alla lettera a) punti i, iii, iv, v, e b) iii, c) iii, devono essere posseduti e dimostrati a pena di esclusione:

- in caso di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi stabili anche in forma di società consortile, di cui alle lettere b) e c) dell'art. 45 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., in qualunque forma costituiti, da tutti i consorziati/soci;
- in caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti di cui alla lettera d) dell'art. 45 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., costituiti da imprenditori individuali anche artigiani, società, cooperative, consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, consorzi tra

imprese artigiane e consorzi stabili anche in forma di società consortile, di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 45 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., da ciascun operatore economico facente parte il raggruppamento;

- in caso di consorzi ordinari di concorrenti di cui alla lettera e) dell'art. 45 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. (art. 2602 del codice civile), costituiti da imprenditori individuali anche artigiani, società cooperative, consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, consorzi tra imprese artigiane e consorzi stabili anche in forma di società consortile, di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 45 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, da tutti i consorziati/soci;
- in caso di un'aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete di cui alla lettera f) dell'art. 45 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., da ciascuna impresa facente parte dell'aggregazione medesima;
- in caso di soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) di cui alla lettera g) dell'art. 45 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., da ciascuna impresa facente parte del GEIE medesimo.

Il requisito di cui alla lettera a) punto ii, deve essere soddisfatto:

- in caso di Raggruppamenti Temporanei, Consorzi Ordinari, Aggregazioni di Imprese di Rete, GEIE dalla mandataria e/o da ciascuna impresa mandante in relazione alla prestazione da svolgere;
- in caso di Consorzi fra Società Cooperative di produzione e lavoro e Consorzi Stabili anche in forma di società consortile dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

I requisiti di cui alla lettera b), punti i, e ii, e lettera c) punti i, e ii, devono essere soddisfatti:

- nel caso dei soggetti di cui all'art. 45, co. 2, lett. d), f), e g) del Codice, dal raggruppamento temporaneo, consorzio, GEIE o imprese aderenti al contratto di rete **nel suo complesso**. Detti requisiti devono essere posseduti nella misura minima del **40%** (quarantapercento) dall'impresa mandataria e per la restante parte cumulativamente dalle imprese mandanti ciascuna nella misura minima del **10%** (diecipercento);
- in caso di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi stabili anche in forma di società consortile, di cui alle lettere b) e c) dell'art. 45 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., in qualunque forma costituiti, cumulativamente dal consorzio/società;
- in caso di consorzi ordinari di concorrenti di cui alla lettera e) dell'art. 45 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. (art. 2602 del codice civile), costituiti da imprenditori individuali anche artigiani, società, cooperative, consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, consorzi tra imprese artigiane e consorzi stabili anche in forma di società consortile, di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 45 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, cumulativamente dal consorzio/società;

Si precisa che il mancato possesso, anche di uno solo dei requisiti richiesti, determina l'esclusione dalla gara.

14. MODALITÀ DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avverrà attraverso l'utilizzo del sistema *AVCpass*, reso disponibile dall'ANAC con la delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 e ss.mm.ii..

15. TERMINE VALIDITA' OFFERTA: 180 giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione.

16. ASSICURAZIONI

L'appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne l'amministrazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei servizi il cui massimale è pari a:

- R.C.T. 5.000.000,00 € per sinistro
- R.C.O. 2.500.000,00 € per sinistro che coinvolga gli operatori del servizio
- Pari a 750.000,00 € per ogni operatore.

La suddetta polizza dovrà essere prodotta dall'impresa prima della stipulazione del contratto d'appalto;

17. PUBBLICAZIONI

Il Bando, il disciplinare e la relativa modulistica sono pubblicati:

- G.U. della U.E.
- G.U. della R.I.;
- Sui quotidiani;
- Sito web del Ministero Infrastrutture e trasporti – “Servizio Contratti Pubblici”;
- Piattaforma ANAC;
- Albo Pretorio Comune di Massafra (TA);
- Albo Pretorio Unione dei Comuni di Crispiano, Massafra e Statte;
- Sito internet del Comune Massafra: (<https://www.comunedimassafra.it>) e dell'Unione dei Comuni di Crispiano, Massafra e Statte (<https://unionedeicomuni.gov.it>).

18. INFORMAZIONI TECNICHE: Col. Dott. Modugno Antonio, Dirigente della Prima Ripartizione - Servizio Ecologia del Comune di Massafra, casella PEC ripartizione1@pec.comunedimassafra.it .

Tutte le comunicazioni riguardanti la gara, comprese eventuali variazioni o rettifiche al presente bando e/o alla documentazione allegata, saranno diramate mediante pubblicazione sul sito internet del Comune e dell'Unione dei Comuni di Crispiano, Massafra e Statte.

Massafra lì

**Il responsabile del procedimento di gara
Col. Dott. Modugno Antonio**

UNIONE DEI COMUNI DI:



Comune di Crispiano



Comune di Massafra



Comune di Statte

SERVIZIO CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

Oggetto: SERVIZIO INTEGRATO DI RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI E SERVIZI COMPLEMENTARI - Gara ponte

DISCIPLINARE DI GARA

1. CIG: 8256295E28 CPV: 90511000-2

1. Oggetto dell'appalto e importo a base di gara

Il presente disciplinare si riferisce alla gara per l'appalto relativo al servizio di 1) Raccolta e trasporto delle diverse frazioni che compongono i rifiuti solidi urbani e speciali non pericolosi assimilati agli impianti di trattamento esteso a tutto il territorio comunale e 2) Igiene urbana da espletarsi in ambito urbano, indetta dal Comune di Massafra – Prima Ripartizione - Servizio Ecologia per il tramite della Centrale Unica di Committenza c/o l'Unione dei Comuni di Crispiano, Massafra e Statte, da affidarsi mediante procedura aperta e con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli articoli 60 e 95, comma 2, del D.lgs. 50/2016 (nel prosieguo anche Codice).

Il luogo di esecuzione del servizio è l'intero territorio del comune di Massafra.

L'appalto avrà la durata di 2 anni, con decorrenza dalla data di assunzione del servizio come da "*Verbale di Presa in Carico*" ex art.38 del Capitolato Speciale d'Appalto (cfr. R.3).

Importo complessivo dell'appalto è pari, al netto dell'iva, ad € 5.181.000,00. Si precisa che gli oneri della sicurezza da rischi di interferenza, non soggetti a ribasso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., ammontano ad € **15.000,00**; il dettaglio dei costi relativi ai rischi da interferenza è contenuto nel D.U.V.R.I.

L'importo complessivo soggetto a ribasso è pari ad € 5.196.000,00 (IVA esclusa).

L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di procedere ai sensi dell'art. 106, comma 11 del d.lgs 50/2016 alla proroga del contratto, agli stessi patti e condizioni, per un ulteriore anno. Pertanto, l'importo massimo stimato dell'appalto, comprensivo di tale opzione, è pari a complessivi € 7.794.000,00.

Il Personale da impiegare nel servizio è quello derivante dalla gestione cessante che ha maturato i requisiti per l'applicazione della clausola sociale ex art.6 del CCNL UTILITALIA

2. Soggetti ammessi alla gara

Sono ammessi alla gara i soggetti in possesso dei requisiti di qualificazione prescritti dal presente disciplinare, costituiti da:

- 1) **operatori economici con idoneità individuale** di cui alle lettere a (imprenditori individuali anche artigiani, società commerciali, società cooperative), b (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), e c (consorzi stabili), dell'articolo 45, comma 1, del Codice;
- 2) **operatori economici con idoneità plurisoggettiva** di cui alle lettere d (raggruppamenti temporanei di concorrenti), e (consorzi ordinari di concorrenti), f (le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete) ed g (gruppo europeo di interesse economico), dell'articolo 45, comma 1, del Codice;
- 3) **da operatori economici che intendano riunirsi o consorziarsi** ai sensi dell'articolo 47, comma 8, del Codice;
- 4) **operatori economici con sede in altri stati membri dell'Unione Europea.**

Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni di cui agli articoli 47 e 48 del Codice e ss.mm.ii., nonché quelle dell'articolo 92 del Regolamento attuativo di cui al DPR 207/2010.

Gli operatori economici che intendono riunirsi o si sono riuniti in raggruppamento devono indicare in sede di gara, a pena di esclusione, le quote di partecipazione al raggruppamento, al fine di rendere possibile la verifica dei requisiti percentuali richiesti dall'art. 92 del Regolamento, nonché l'impegno ad eseguire le prestazioni oggetto dell'appalto nella percentuale corrispondente; il medesimo obbligo si applica sugli operatori economici che partecipano alla gara in aggregazione di imprese di rete .

3. Condizioni di partecipazione

Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali:

- sussistano le cause di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice;
- sussistano le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159;
- sussistano le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione;
- sussistano altre cause di esclusione previste dalla legge.

Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell'articolo 48, comma 7, primo periodo, del Codice e ss.mm.ii., è vietato partecipare alla presente procedura in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero partecipare anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla procedura medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

E' altresì, vietato, ai sensi dell'articolo 48, comma 7, secondo periodo, del Codice e ss.mm.ii., ai consorziati indicati per l'esecuzione da un consorzio di cui all'articolo 45, comma 1, lettera b (*consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane*), di partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima procedura. E' infine vietato, ai sensi dell'articolo 36, comma 5, del Codice e

ss.m.ii., ai consorziati indicati per l'esecuzione da un consorzio di cui all'articolo 45, comma 1, lettera c (*consorzi stabili*), di partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima procedura.

Ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 6 novembre 2012, n.190 e dell'art. 7, comma 1, lett. f) del vigente *Piano Triennale Prevenzione della Corruzione e Trasparenza* (approvato dal Comune di Massafra con delibera di G.C. n. 30 del 30/01/2020) **è prevista, a pena di esclusione, l'espressa accettazione degli obblighi derivanti dall'allegato patto di integrità unita all'impegno, in caso di aggiudicazione, alla sua stipula e osservanza.**

Ciascun concorrente deve inoltre dichiarare di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento approvato dal Comune di Massafra con delibera di G.C. n. 44 del 30/03/2015, impegnandosi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto.

4. Informazioni complementari e prescrizioni contrattuali

4.1. Responsabile del Procedimento

Responsabile del Procedimento è il Col. dott. Modugno Antonio, Dirigente della Prima Ripartizione - Servizio Ecologia del Comune di Massafra, casella PEC: ripartizione1@pec.comunedimassafra.it, tel: 099.8858312, fax 099.8858410.

4.2. Consultazione della documentazione di gara e sopralluogo

La documentazione di gara è visionabile su:

- sito istituzionale del Comune di Massafra: <https://www.comunedimassafra.it>;
- sito piattaforma elettronica utilizzata: <https://cucunioneterredellegravine.traspare.com>.

Gli elaborati progettuali in forma cartacea potranno, invece, essere consultati presso la stazione appaltante previo contatto telefonico o mediante posta elettronica con il Col. Dott. Modugno Antonio, Dirigente della Prima Ripartizione - Servizio Ecologia del Comune di Massafra, casella PEC ripartizione1@pec.comunedimassafra.it.

Il soggetto incaricato dal concorrente della visione della documentazione progettuale dovrà dimostrare la propria titolarità alla rappresentanza tramite delega firmata dal titolare o legale rappresentante del soggetto che intende concorrere.

Non vi è obbligo di sopralluogo assistito e conseguentemente non è previsto il rilascio di attestato di sopralluogo. Rimane l'obbligo per la ditta partecipante di dichiarare di aver esaminato gli elaborati progettuali, di essersi recata nei luoghi ove sarà realizzato il servizio e di conoscere e aver verificato tutte le condizioni poste a base di gara (Allegato A – Istanza di partecipazione).

4.3. Chiarimenti

E' possibile, da parte dei soggetti che intendono concorrere all'appalto, richiedere eventuali informazioni complementari e/o richieste di chiarimenti in ordine alla presente procedura. Le richieste dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana e pervenire in maniera telematica, nelle modalità descritte, entro e non oltre 8 gg. lavorativi prima della data di scadenza per la presentazione dell'offerta. Non saranno pertanto fornite risposte alle richieste di chiarimenti pervenute oltre il termine indicato. La richiesta dovrà indicare necessariamente il riferimento al documento di gara, pagina, paragrafo e testo su cui si richiede il chiarimento.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

4.4. Modalità di presentazione della documentazione

La presente procedura si svolgerà in modalità interamente telematica attraverso una piattaforma telematica di negoziazione ai sensi dell'art. 58 del Codice, in particolare attraverso il Sistema Informatico Traspare accessibile dal sito <https://cucunioneterredellegravine.traspare.com>.

Gli operatori economici interessati a partecipare alla presente procedura aperta telematica, possono presentare l'offerta, nelle modalità descritte nell'allegato MANUALE OPERATIVO disciplinante la gestione della gara telematica.

L'offerta del concorrente dovrà pervenire alla Stazione Appaltante nelle modalità descritte al punto precedente, **entro il termine perentorio del giorno 24/06/2020, alle ore 12:00**, pena l'irricevibilità dell'offerta e la non ammissione dell'operatore economico (singolo o raggruppato) alla presente procedura (come disposto dall'art. 59, comma 3, lettera b) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.). Oltre il termine indicato, il sistema rifiuterà le offerte telematiche e non sarà più possibile per gli operatori economici, presentare la propria offerta.

Tutte dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

L'istanza di partecipazione e le dichiarazioni sostitutive sono redatte preferibilmente sui modelli predisposti e messi a disposizione gratuitamente dalla stazione appaltante.

Le imprese compilano e presentano il DGUE in formato elettronico documento di gara unico europeo (DGUE), redatto in conformità al modello di formulario approvato con regolamento dalla Commissione europea collegandosi al sito: <https://espd.eop.bg/espd-web/filter?lang=it>

In caso di concorrenti non residenti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. Si precisa che in caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione, inoltre gli importi dichiarati da concorrenti aventi sede negli Stati non aderenti all'Unione europea dovranno essere espressi in euro.

Ai sensi dell'art. 83, comma 9, del D.lgs. 50/2016 *“Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.”*

4.5. Comunicazioni

Ai sensi dell'art. 52, comma 1, del Codice, **tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate tramite il portale di gestione della gara telematica (<https://cucunioneterredellegravine.traspare.com>) e/o qualora rese all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato dai concorrenti.**

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC o problemi temporanei nell'utilizzo di tale forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate al Responsabile del Procedimento, alternativamente, via fax 099/8858410 con raccomandata A/R, ovvero mediante posta elettronica certificata: ripartizione1@pec.comunedimassafr.it diversamente, l'amministrazione declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario capogruppo si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di avvalimento la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

4.6. Finanziamento

L'appalto è finanziato con risorse comunali derivanti dall'applicazione della TARI alle utenze domestiche e non domestiche ex Legge n. 147 del 2013

4.7. Subappalto

Gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi delle vigenti leggi. Non è consentito affidare subappalti a soggetti che in qualunque forma abbiano partecipato alla presente gara.

La stazione appaltante non provvederà al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e i pagamenti verranno effettuati all'appaltatore che dovrà trasmettere alla stazione appaltante copia delle fatture quietanzate, emesse dal subappaltatore.

Il comma 13 dell'articolo 105 del Codice prevede che la stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista e al prestatore di servizi, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

- **quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;**
- **in caso inadempimento da parte dell'appaltatore o anche su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.**

Il concorrente deve indicare all'atto dell'offerta i servizi o le parti di essi che intende subappaltare o concedere in cottimo in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice e ss.mm.ii., in mancanza di tali indicazioni il successivo subappalto è vietato.

La percentuale di servizio subappaltabile o che può essere affidata a cottimo, da parte dell'esecutore, è stabilita nella misura del quaranta per cento dell'importo del servizio medesimo, calcolato con riferimento al prezzo del contratto di appalto.

Per quanto non previsto nel presente disciplinare si applicano le disposizioni del capitolato speciale e le norme di legge.

4.8. Ulteriori disposizioni

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente.

E' in ogni caso facoltà della stazione appaltante di non procedere all'aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, o se aggiudicata, di non stipulare il contratto d'appalto.

L'offerta vincolerà il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato nel bando per la presentazione dell'offerta, salvo proroghe richieste dalla stazione appaltante.

Le spese relative alla stipulazione del contratto sono a carico dell'aggiudicatario.

Si procederà alla verifica delle offerte anormalmente basse secondo le modalità previste dall'art. 97 del Codice e ss.mm.ii..

Ai sensi dell'art. 77 del R.D. n. 827/1924, in caso di offerte uguali la stazione appaltante procede all'esperimento del tentativo di miglioria delle offerte, anche laddove non siano presenti alla seduta tutte le imprese concorrenti. Solo in difetto di offerte migliorative e, se anomale, in difetto di valida giustificazione, è possibile procedere con il sorteggio fra le offerte uguali (cfr. Tar Puglia Lecce, sez. II, sentenza n. 2073 del 1° agosto 2014; cfr. anche pareri A.N.A.C. nn. 133/2009 e 102/2012).

La stazione appaltante si riserva la facoltà di cui all'art.110 del Codice e ss.mm.ii..

I concorrenti, ad eccezione dell'aggiudicatario, possono chiedere alla stazione appaltante la restituzione della documentazione presentata al fine della partecipazione alla gara.

5. Cauzioni e garanzie richieste

L'offerta dei concorrenti deve essere corredata, **a pena di esclusione**, da **garanzia provvisoria**, come definita dall'art. 93 del Codice, pari ad € **103.920,00** (*euro centotremilanovecentoventi/00*) e costituita, a scelta del concorrente:

- *in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice;*
- *in **contanti**, con versamento presso la Tesoreria Comunale, Banca Monte dei Paschi di Siena - Piazza Vittorio Emanuele n. 28 – CAP: 74016 - Massafra (TA) conto corrente intestato al Comune di Massafra IBAN: IT71C0103078951000001677985.*
- *con **assegno circolare**;*
- *con **fideiussione bancaria o polizza assicurativa**, o fideiussione rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del d.lgs. 1 settembre 1993, n.385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto*

dall'articolo 161 del d.lgs. 24 febbraio 1998, 58, avente validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione delle offerte.

La cauzione provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario;

L'importo della garanzia è **ridotto** secondo le misure e le modalità di cui all'art.93, comma 7 del Codice.

In caso di prestazione della cauzione provvisoria in contanti, mediante assegno circolare o in titoli del debito pubblico dovrà essere presentata, a pena di esclusione, anche una dichiarazione di un istituto bancario o di una assicurazione contenente l'impegno verso il concorrente a rilasciare, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario, garanzia fideiussoria relativa alla cauzione definitiva in favore della stazione appaltante, valida fino alla data di emissione del certificato di verifica della conformità che attesti la regolare esecuzione ai sensi dell'art. 103 c.1 del Codice o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni risultante dal relativo certificato;

In caso di prestazione della garanzia provvisoria mediante fideiussione bancaria o assicurativa queste dovranno:

- *essere conformi agli schemi di polizza tipo previsti dal Decreto Ministeriale 12 Marzo 2004, n. 123, pubblicato sul S.O. n. 89/L alla Gazzetta Ufficiale n. 109 dell'11 Maggio 2004, opportunamente integrate con l'inserimento della clausola di rinuncia all'eccezione di cui all'art.1957, comma 2, del codice civile;*
- *essere prodotte in originale con espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito.*
- *avere validità per 180gg dalla scadenza termine ultimo per la presentazione dell'offerta;*
- *essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare, su richiesta della stazione appaltante, la garanzia per ulteriori 60 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione;*
- *essere, qualora si riferiscano a raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti, tassativamente intestate a tutte le imprese che costituiranno il raggruppamento, l'aggregazione di imprese di rete, il consorzio o il GEIE;*
- *prevedere espressamente:*
 - *la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;*
 - *la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;*
 - *la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;*
 - *la dichiarazione contenente l'impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell'appalto, a richiesta del concorrente, una fideiussione bancaria oppure una polizza assicurativa fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva di cui agli artt. 103 e 104 del Codice , in favore della stazione appaltante valida fino alla data di emissione*

del certificato di verifica della conformità che attesti la regolare esecuzione ai sensi dell'art. 103 c.1 del Codice o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni risultante dal relativo certificato;

La garanzia provvisoria resta stabilita nella misura del 2 % (due per cento) dell'importo complessivo dell'appalto, pari € 103.920,00 (*euro centotremilanovecentoventi/00*), e la garanzia definitiva nella misura del 10% dell'importo contrattuale o nella maggiore misura determinata ai sensi dell'art. 103, comma 1, del D.lgs. 50/2016. Qualora il concorrente sia in possesso della certificazione del sistema di qualità aziendale e della disposizione prevista dall'articolo 40, comma 7, del Codice, la cauzione provvisoria e quella definitiva sono ridotte della metà.

Si precisa che dovrà essere indicato come beneficiario della cauzione provvisoria e di quella definitiva il Comune di Massafra.

Si precisa, altresì, che:

a. in caso di partecipazione in RTI orizzontale, sensi dell'art. 48, comma 1, secondo periodo del Codice, o consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 45, comma 1, lett. e), del Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano in possesso della predetta certificazione;

b. in caso di partecipazione in RTI verticale, nel caso in cui solo alcune tra le imprese che costituiscono il raggruppamento verticale siano in possesso della certificazione, il raggruppamento stesso può beneficiare di detta riduzione in ragione della parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa raggruppata e/o raggruppanda assume nella ripartizione dell'oggetto contrattuale all'interno del raggruppamento;

c. in caso di partecipazione in consorzio di cui alle lett. b) e c) dell'art. 45, comma 1, del Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio.

La mancata presentazione della cauzione provvisoria ovvero la presentazione di una cauzione di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate costituirà causa di esclusione, previa attivazione del soccorso istruttorio (ferma restando, al fine di scongiurare la successiva espulsione dalla gara, che la cauzione sia stata già costituita alla data di presentazione dell'offerta).

Ai sensi dell'articolo 93, comma 6, del Codice la cauzione provvisoria verrà svincolata all'aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto

All'atto della stipula del contratto l'aggiudicatario deve prestare:

a) la cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall'articolo 103 del Codice;

b) la polizza assicurativa di cui all'articolo 103, comma 7, del D.lgs. 50/2016 del Codice:

- ✓ L'appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne l'amministrazione appaltante contro la responsabilità

civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei servizi il cui massimale è pari a:

- R.C.T. 5.000.000,00 € per sinistro
- R.C.O. 2.500.000,00 € per sinistro che coinvolga gli operatori del servizio
- Pari a 750.000,00 € per ogni operatore.

Le polizze di cui al presente comma devono recare espressamente il vincolo a favore della stazione appaltante e devono coprire l'intero periodo dell'appalto fino al termine previsto per l'approvazione del certificato di verifica della conformità che attesti la regolare esecuzione;

La garanzia assicurativa prestata dall'appaltatore copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l'appaltatore sia un'associazione temporanea di concorrenti la garanzia assicurativa prestata dalla mandataria capogruppo copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.

La polizza assicurativa RCT / RCO dovrà essere rilasciata completa di appendice con la quale la compagnia si impegna a coprire i rischi derivanti dall'esecuzione del presente appalto.

6. Capacità economica e finanziaria e capacità tecnico organizzativa

Per poter partecipare alla presente procedura di gara gli operatori economici, a pena di esclusione, devono essere in possesso al momento della scadenza del termine di presentazione delle offerte e per tutto il perdurare dello svolgimento della procedura di gara fino alla stipula del contratto, dei requisiti di ordine generale, e idoneità professionale, nonché di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, ai sensi dell'art. 83 del Codice dei contratti, di seguito indicati:

a) Requisiti di idoneità professionale:

- i. iscrizione nel registro imprese della C.C.I.A.A. per attività inerente l'oggetto del presente appalto ovvero, se imprese non italiane residenti in uno Stato U.E., in analogo registro professionale o commerciale dello Stato U.E. di residenza. Le Cooperative dovranno essere iscritte all'Albo delle Società cooperative istituito con D.M. (Ministero delle Attività produttive) del 23/06/2004;**
- ii. iscrizione nel registro imprese della C.C.I.A.A. per le attività di derattizzazione e disinfestazione;**
- iii. iscrizione all'Albo dei gestori ambientali per i servizi di igiene urbana per le seguenti categorie:**
 - Categoria 1: raccolta e trasporto di rifiuti urbani classe D o superiore comprendente:
Raccolta e trasporto di rifiuti urbani (allegato A Delibera n. 8 del 12/09/2017) comprendente tutte le sottocategorie di cui all'allegato D della Delibera n. 5 del 03/11/2016 come modificata dalla Delibera n. 8 del 12/09/2017: D1, D2, D4, D5, D6
 - Attività di spazzamento meccanizzato (allegato B Delibera n.8 del 12/09/2017)
 - Attività di gestione centri di raccolta (Delibera n. 2 del 20/07/2009)
 - Categoria 4 "Raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi": classe F o superiore;
 - Categoria 5 "Raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi": classe F o superiore;
- iv. Insussistenza delle cause e delle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle procedure di**

affidamento, previste dall'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. ed insussistenza, ai sensi della normativa vigente, di ulteriori cause e/o condizioni ostative e/o interdittive a contrarre con la Pubblica Amministrazione;

- v. **Ai sensi dell'art. 53 comma 16-ter del D. Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii.**, mancato affidamento nell'ultimo triennio, di contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque, di incarichi a dipendenti del Comune di Massafra (TA), in servizio o cessati dal servizio negli ultimi tre anni, che esercitano o hanno esercitato per conto dell'Ente, poteri autoritativi o negoziali nei confronti della società dichiarante;
- vi. **Iscrizione** nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) poiché, il presente affidamento, tratta di un servizio rientrante in una delle attività a maggior rischio di infiltrazione mafiosa, di cui al comma 53, dell'art.1 della legge 6/11/2012, n. 190;

b) Requisiti di carattere economico-finanziario:

- i. **fatturato globale complessivo** realizzato nel corso degli ultimi tre esercizi finanziari (2016, 2017, 2018) non inferiore al doppio di quello del presente appalto (dunque € 10.392.000,00 oltre iva);

Motivazione: Necessità di conoscere la dimensione economica del partecipante alla procedura di gara al fine di valutarne la capacità di effettuare gli investimenti proposti impiegando risorse proprie nonché di far fronte in maniera autonoma alle spese da sostenere per l'implementazione del servizio;

- ii. **fatturato specifico** realizzato nel servizio oggetto di gara realizzato nel corso degli ultimi tre esercizi finanziari (2016, 2017, 2018) non inferiore al valore annuo previsto per l'espletamento del servizio appalto (dunque € 2.598.000,00 oltre iva);

Motivazione: Necessità di conoscere la dimensione economica del partecipante alla procedura di gara al fine di valutarne la capacità di effettuare gli investimenti proposti impiegando risorse proprie nonché di far fronte alle spese da sostenere per l'implementazione del servizio;

- iii. **Presentazione di almeno due referenze bancarie attestanti la solidità economica e finanziaria dell'operatore;**

c) Requisiti di capacità tecnica:

- i. **aver eseguito, con buon esito, negli ultimi tre anni** - dalla data di pubblicazione del bando a ritroso - servizi di raccolta e trasporto delle diverse frazioni che compongono i rifiuti solidi urbani e speciali non pericolosi assimilati agli impianti di trattamento ed igiene urbana nei confronti di Enti Pubblici per un importo complessivo non inferiore a quello del presente appalto pari ad € 5.196.000,00 oltre Iva. L'operatore economico fornirà, a tal fine e ai sensi dell'art. 86 co. 5 del Codice, un elenco dei principali servizi effettuati negli ultimi tre anni, con indicazione dei rispettivi importi, date e destinatari, pubblici o privati;
- ii. **essere in possesso della certificazione di qualità UNI EN ISO 9001: 2015, - UNI EN ISO 14001: 2015 - per la medesima tipologia dei servizi in appalto** rilasciata da Enti certificatori accreditati;

ATTENZIONE - Indicazioni per concorrenti ad identità plurisoggettiva e consorzi

I requisiti di cui alla lettera a) punti i, iii, iv, v, e b) iii, c) iii, devono essere posseduti e dimostrati a pena di esclusione:

- in caso di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi stabili anche in forma di società consortile, di cui alle lettere b) e c) dell'art. 45 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., in qualunque forma costituiti, da tutti i consorziati/soci;
- in caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti di cui alla lettera d) dell'art. 45 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., costituiti da imprenditori individuali anche artigiani, società, cooperative, consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, consorzi tra imprese artigiane e consorzi stabili anche in forma di società consortile, di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 45 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., da ciascun operatore economico facente parte il raggruppamento;
- in caso di consorzi ordinari di concorrenti di cui alla lettera e) dell'art. 45 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. (art. 2602 del codice civile), costituiti da imprenditori individuali anche artigiani, società cooperative, consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, consorzi tra imprese artigiane e consorzi stabili anche in forma di società consortile, di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 45 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, da tutti i consorziati/soci;
- in caso di un'aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete di cui alla lettera f) dell'art. 45 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., da ciascuna impresa facente parte dell'aggregazione medesima;
- in caso di soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) di cui alla lettera g) dell'art. 45 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., da ciascuna impresa facente parte del GEIE medesimo.

Il requisito di cui alla lettera a) punto ii, deve essere soddisfatto:

- in caso di Raggruppamenti Temporanei, Consorzi Ordinari, Aggregazioni di Imprese di Rete, GEIE dalla mandataria e/o da ciascuna impresa mandante in relazione alla prestazione da svolgere;
- in caso di Consorzi fra Società Cooperative di produzione e lavoro e Consorzi Stabili anche in forma di società consortile dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

I requisiti di cui alla lettera b), punti i, e ii, e lettera c) punti i, e ii, devono essere soddisfatti:

- nel caso dei soggetti di cui all'art. 45, co. 2, lett. d), f), e g) del Codice, dal raggruppamento temporaneo, consorzio, GEIE o imprese aderenti al contratto di rete nel suo complesso. Detti requisiti devono essere posseduti nella misura minima del 40% (quarantapercento) dall'impresa mandataria e per la restante parte cumulativamente dalle imprese mandanti ciascuna nella misura minima del 10% (dieci per cento);

- in caso di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi stabili anche in forma di società consortile, di cui alle lettere b) e c) dell'art. 45 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., in qualunque forma costituiti, cumulativamente dal consorzio/società;
- in caso di consorzi ordinari di concorrenti di cui alla lettera e) dell'art. 45 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. (art. 2602 del codice civile), costituiti da imprenditori individuali anche artigiani, società, cooperative, consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, consorzi tra imprese artigiane e consorzi stabili anche in forma di società consortile, di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 45 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, cumulativamente dal consorzio/società;

Si precisa che il mancato possesso, anche di uno solo dei requisiti richiesti, determina l'esclusione dalla gara.

AVVALIMENTO

In attuazione della disposizione di cui all'art. 89 del Codice, il concorrente singolo o consorziato, raggruppato o aggregato in rete può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e organizzativo avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto.

Ai fini di quanto sopra, dovrà essere fornita - a pena di esclusione - in sede di domanda di partecipazione, tutta la documentazione prevista al comma 1 del suddetto articolo 89.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito - a pena di esclusione - che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e che partecipino alla procedura sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

Il divieto di avvalersi dei requisiti della stessa impresa non riguarda i concorrenti riuniti in associazione temporanea o consorzio ordinario (vds. sentenza Consiglio di Stato sez III del 04.11.2015)

E' possibile l'avvalimento tra imprese facenti parte di un medesimo RTI (cfr. deliberazione AVCP n. 2/2012).

E' ammesso l'avvalimento plurimo o frazionato ciò in conformità a quanto stabilito dalla sentenza della Corte di Giustizia, sez. V, 10 ottobre 2013, in causa C-94/12 nonché dalla giurisprudenza amministrativa nazionale (cfr. ex multis Consiglio di Stato, Sezione V, sentenza 8/02/2011, n. 857 e sentenza 9/12/2013 n. 5874); ne consegue che ciascun concorrente può avvalersi, per una stessa categoria di qualificazione, delle capacità di più imprese ausiliarie.

6 bis. Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avverrà, ai sensi dell'art. 6-bis del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCPass, reso disponibile dall'AVCP con la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012 e ss.mm.ii., fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del citato art. 6-bis.

7. Criterio di aggiudicazione

L'aggiudicazione avverrà con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (art. 95, comma 2, del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.) sulla base dei parametri e sub-parametri di valutazione e relativi pesi e sottopesi indicati nel presente disciplinare di gara, mediante il metodo aggregativo compensatore di cui all'allegato P al DPR 207/2010.

Il prezzo offerto deve essere determinato mediante ribasso rispetto a quello posto a base di gara al netto degli oneri per la sicurezza da rischi interferenti.

La determinazione dei coefficienti variabili tra 0 (zero) ed 1 (uno) è necessaria per applicare il metodo aggregativo compensatore che consiste nel costruire una graduatoria dei concorrenti sulla base della seguente formula:

$$P_i = C_{ai} * P_a + C_{bi} * P_b + \dots + C_{ni} * P_n$$

dove

P_i = punteggio concorrente i;

C_{ai} = coefficiente criterio di valutazione a, del concorrente i;

C_{bi} = coefficiente criterio di valutazione b, del concorrente i

.....

C_{ni} = coefficiente criterio di valutazione n, del concorrente i;

P_a = peso criterio di valutazione a;

P_b = peso criterio di valutazione b;

.....

P_n = peso criterio di valutazione n.

L'offerta economicamente più vantaggiosa sarà calcolata su un punteggio massimo di **100 punti** e valutata sulla base dei seguenti elementi:

a) OFFERTA ECONOMICA – PUNTEGGIO MASSIMO 20 PUNTI

L'offerta economica consiste nell'indicazione della percentuale unica di ribasso offerto, in cifre e in lettere, sull'importo a base di gara. **In caso di difformità tra l'offerta indicata in lettere e l'offerta indicata in cifre, prevale sempre l'offerta indicata in lettere, anche se quella in cifre risulti più conveniente per l'Amministrazione (cfr. Consiglio di Stato in Adunanza Plenaria, sentenza 13 novembre 2015 n. 10).**

Per l'attribuzione del punteggio sarà applicata la seguente formula di calcolo:

$$P = RibOff * P_{max} / RibMax$$

dove **P** = Punteggio da assegnare;

P_{max} = Punteggio massimo da assegnare;

RibOff = Ribasso offerto;

RibMax = Maggior Ribasso d'asta offerto.

Nell'offerta economica l'operatore deve indicare i propri costi della manodopera e i propri costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi del servizio (ad esclusione delle forniture senza posa in opera, dei servizi di natura intellettuale e degli affidamenti ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a).

Egli dovrà, in particolare, nella determinazione della percentuale di ribasso, tenere conto di ogni costo connesso o derivante dal servizio, compresi, se esistono, i cd. “costi di sicurezza interni” che dovranno essere specificamente indicati nell’offerta economica, **A PENA DI ESCLUSIONE**;

I costi derivanti da “rischio specifico” dovranno essere specificati indicandone l’importo in cifre e in lettere e la percentuale di tale importo rispetto al corrispettivo dell’appalto, quale risulta applicando all’importo a base di gara il ribasso offerto dalla ditta.

b) OFFERTA TECNICA – PUNTEGGIO MASSIMO 80 PUNTI, così attribuiti:

CRITERIO I	SUB – CRITERI	SUB - PUNTEGGI
Organizzazione generale – max punti 20	1. Modalità di organizzazione del servizio, sede aziendale, sportello al pubblico	max 10 punti
	2. Analisi controllo e monitoraggio periodico dei servizi con rendicontazione dettagliata all’amministrazione in aggiunta a quanto già previsto dal CSA	max 10 punti
CRITERIO II	SUB – CRITERI	SUB - PUNTEGGI
Organizzazione dei servizi di raccolta differenziata. – max punti 10	Proposte migliorative concernenti la gestione del servizio di raccolta differenziata, con riguardo alle soluzioni tese al raggiungimento di una percentuale di raccolta differenziata di rifiuto totale raccolto superiore al 65%	max 10 punti
CRITERIO III	SUB – CRITERI	SUB - PUNTEGGI
Caratteristiche del parco automezzi offerto – max punti 10	100% dei mezzi aventi anno di immatricolazione 2020	10 punti
	100% dei mezzi aventi anno di immatricolazione 2019	8 punti
	100% dei mezzi aventi anno di immatricolazione 2018 Eventuali casi intermedi saranno oggetto di opportuna interpolazione dei punteggi a cura della Commissione	6 punti
CRITERIO IV	SUB – CRITERI	SUB - PUNTEGGI
Servizi aggiuntivi rispetto a quelli previsti dal capitolato speciale d’appalto.– max punti 25	1. Servizi aggiuntivi non previsti dal CS (controllo e monitoraggio del territorio, raccolta rifiuti abbandonati in forma di cumulo sul territorio, contenitori esausti di fitofarmaci, teloni di agricoltura)	max 10 punti
	2. Realizzazione e messa a disposizione della S.A. di un centro comunale di raccolta (entro 30 giorni dalla stipula del contratto d’appalto)	max 15 punti
CRITERIO V	SUB – CRITERI	SUB - PUNTEGGI
Criteri premianti ai sensi Dm 13 febbraio 2014– max punti 10	1. più del 40% (in numero) degli automezzi hanno motorizzazione non inferiore ad Euro 5, oppure sono elettrici, ibridi o alimentati a gas e almeno il 50% (in numero) degli automezzi per la raccolta dei rifiuti sono dotati di vasca di carico monomateriale e/o dispositivo di lettura automatica dell’identificazione dell’utenza - Punto 4.5.1 allegato 1 Dm 13/02/2014	max 5 punti

	2. raccolta separata del vetro chiaro e di quello scuro 4.5.3 all. 1 dm 13/02/14	max 2 punti
	3. aumento degli orari di apertura del centro di raccolta oltre agli orari già previsti 4.5.2 allegato 1 Dm 13/02/2014	max 3 punti
CRITERIO VI	SUB – CRITERI	SUB - PUNTEGGI
Altri certificazioni e Organismi max punti 5	RATING DI LEGALITA' DEL SOGGETTO CONCORRENTE 1 stella : 1 punti 2 stelle : 2 punti 3 stelle: 3 punti	Max 3 punti
	possesso della certificazione etica SA 8001 (1 punto) e/o OHSAS 18001:2007 (ISO45001) (1 punto) rilasciata da Enti certificatori accreditati,	max 2 punti

L'offerta tecnica sarà valutata nel suo complesso secondo i seguenti “criteri motivazionali”:

La valutazione delle offerte tecniche in relazione ai criteri e sub-criteri tecnici di natura qualitativa sarà effettuata: **mediante l'attribuzione di un punteggio discrezionale da parte di ciascuno dei componenti della Commissione;**

L'attribuzione dei punteggi tecnici di cui alla precedente tabella riportante i criteri di valutazione di tipo qualitativo/discrezionale sulla base di parametri di tipo qualitativo e quantitativo, avverrà nella seguente modalità:

- Per quanto riguarda i criteri di valutazione quantitativa (oggettiva), l'assegnazione dei punteggi avverrà in relazione alla presenza o meno, all'interno dell'offerta tecnica del concorrente, di quanto previsto (si/no e quantità se applicabile) dallo specifico parametro di riferimento, attribuendo o meno il relativo punteggio previsto.
- Per quanto riguarda i criteri di valutazione qualitativa (discrezionale) l'assegnazione dei punteggi avverrà in questa modalità:
 - ✓ A ciascun singolo elemento di valutazione è attribuita una valutazione numerica, liberamente scelta da ciascun commissario, che viene poi trasformata in un coefficiente compreso tra 0 (zero) e 1 (uno), dove 1 (uno) è attribuito alla miglior valutazione numerica e 0 (zero) a quella peggiore; a tale scopo è adottata una scala di valori come esemplificata nel seguito:

Giudizio della Proposta	Coefficiente Numerico
Eccellente	tra 0,91 e 1,00
Ottimo	tra 0,81 e 0,90
Buono	tra 0,71 e 0,80
Discreto	tra 0,61 e 0,70
Sufficiente	tra 0,51 e 0,60
Mediocre	tra 0,41 e 0,50
insufficiente	tra 0,21 e 0,40
Negativo	tra 0,01 e 0,20
Non valutabile/Non rispondente	0

- ✓ Per ciascun singolo l'elemento di valutazione qualitativa, è effettuata la media, dei coefficienti attribuiti da ciascun commissario ed è individuato il relativo coefficiente definitivo.
- ✓ A ciascun singolo elemento di valutazione qualitativa, è assegnato un punteggio (cosiddetto indice di valutazione) costituito dal prodotto del relativo coefficiente definitivo per il peso previsto.

Al fine di non alterare i pesi stabiliti per i vari criteri di valutazione, se nessun concorrente ottiene sui criteri di valutazione tecnica aventi natura qualitativa il punteggio pari al peso complessivo assegnato agli stessi, è effettuata la c.d. “riparametrazione”, assegnando al concorrente che ha ottenuto il punteggio totale più alto il massimo punteggio previsto e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente.

Il punteggio finale all'offerta tecnica sarà quindi attribuito dalla somma dei punteggi di tipo quantitativo e qualitativo.

- Modalità editoriali:

Il Concorrente dovrà presentare la proposta tecnica migliorativa in ordine ai sub-elementi del presente bando prodotta su fogli A4 attribuendo una numerazione progressiva ed univoca delle pagine ed il numero totale di pagine (es. pag. 1 di 40).

La formattazione del documento deve rispettare i seguenti parametri:

- tipo di font: Arial, misura pt. 12;
- Interlinea 1,5 (in caso di formati multipli di A4 sarà calcolato il numero di pagine corrispondenti (es. A3= n. 2 A4);
- essere composta da non oltre 45 pagine e sono escluse dal presente computo eventuali allegati grafici o planimetrici, schede tecniche automezzi e/o attrezzature.

La somma dei punti assegnati all'offerta tecnica e all'offerta economica determinerà il punteggio finale ottenuto da ciascun concorrente, che determinerà la graduatoria finale e la conseguente aggiudicazione provvisoria. In tutte le operazioni matematiche di attribuzione dei punteggi di natura tecnica, economica e complessiva, verranno prese in considerazione fino a 2 cifre decimali dopo la virgola con:

- ✓ arrotondamento all'unità superiore se la terza cifra decimale risulti pari o superiore a “5”;
- ✓ arrotondamento all'unità inferiore se la terza cifra decimale risulti inferiore a “5”.

Le migliorie presentate dovranno avere un livello di definizione pari alla progettazione esecutiva e dovranno essere accompagnate, da una relazione che ne illustri gli effetti, con l'indicazione delle parti del progetto posto a base di gara che conseguentemente devono essere modificate e di quelle che non necessitano di modifiche.

Si precisa, inoltre, che nel caso in cui alcune delle soluzioni migliorative proposte da un concorrente siano valutate dalla commissione giudicatrice peggiorative o comunque non migliorative e, pertanto, non accettabili, non si procederà alla esclusione del concorrente dalla gara ma se ne terrà

debitamente conto nell'assegnazione dei coefficienti numerici, ed in particolare, sullo specifico criterio di valutazione, al suddetto concorrente sarà assegnato un coefficiente pari a zero. In caso di aggiudicazione, tale concorrente dovrà eseguire l'intervento, per quanto riguarda le dette proposte ritenute inaccettabili, nel rispetto delle indicazioni e prescrizioni del progetto esecutivo posto a base di gara.

8. Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte

Le modalità e i tempi di presentazione dell'istanza di partecipazione, dell'offerta e della documentazione amministrativa sono disciplinati dall'allegato manuale Operativo disciplinante la gestione della gara telematica.

Si precisa che la mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti non contenuti nella busta dedicata all'offerta economica, costituirà causa di esclusione.

Si precisa che non saranno ammesse e verranno pertanto escluse le offerte plurime condizionate, alternative o espresse in aumento rispetto all'importo a base di gara.

Sono altresì escluse le offerte in variante rispetto al progetto posto a base di gara.

9. Contenuto della “Busta amministrativa”

Nella “busta amministrativa” devono essere contenuti i seguenti documenti:

I) Domanda di partecipazione (vds. modelli allegati sub. A, A1, A2, A3), in bollo, firmata digitalmente dal/i legale/i rappresentante/i del concorrente o altro/i soggetto/i dotato/i del potere di impegnare contrattualmente il candidato stesso; la domanda può essere sottoscritta digitalmente anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va allegata, a pena di esclusione dalla gara, copia conforme all'originale della relativa procura. Si precisa che nel caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo o da un consorzio non ancora costituiti, la domanda, a pena di esclusione deve essere sottoscritta digitalmente da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento o consorzio, mentre nel caso di RTI o consorzi già costituiti l'istanza dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante o procuratore della sola impresa capogruppo.

In entrambi i casi l'istanza di partecipazione, le offerte e la documentazione richiesta nel bando/disciplinare di gara dovranno essere caricate sul portale telematico, nei termini previsti dal timing di gara e secondo le modalità descritte nell'allegato manuale (allegato L), dalla sola ditta mandataria.

Si precisa, altresì, che nel caso di concorrente costituito da **aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete**:

- a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art.3, comma 4-quater, del d.l. n.5/2009, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'operatore economico che riveste le funzioni di organo comune;
- b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art.3, comma 4-quater, del d.l. n.5/2009, la domanda di

partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;

- c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria la domanda di partecipazione o l'offerta deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero (***in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi***), da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara.

Nell'istanza di partecipazione il concorrente dovrà, altresì:

1. accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di gara, nel presente disciplinare di gara, nelle risposte ai quesiti, nello schema di contratto, nel capitolato speciale di appalto e in tutti gli elaborati progettuali;
2. indicare i servizi per i quali intende ricorrere al subappalto;
3. di aver effettuato il sopralluogo, non assistito, nei luoghi ove saranno realizzati i lavori;
4. accettare gli obblighi derivanti dall'allegato patto di integrità (vds. allegato H) e impegnarsi, in caso di aggiudicazione, alla sua stipula e osservanza;
5. dichiarare di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento approvato dal Comune di Massafra con delibera di G.C. n. 44 del 30/03/2015 e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
6. dichiarare il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l'indirizzo di posta elettronica certificata e il numero di fax, il cui utilizzo autorizza per tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura di gara;
7. dichiarare di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.
8. ***nel caso di consorzi di cooperative e artigiani***: dichiarare per quali consorziati il consorzio concorre; relativamente a questi ultimi consorziati opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma (***in caso di aggiudicazione i soggetti assegnatari dell'esecuzione del servizio non possono essere diversi da quelli indicati***);
9. ***nel caso di consorzi stabili***: dichiarare per quali consorziati il consorzio concorre; relativamente a questi ultimi consorziati opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma (***in caso di aggiudicazione i soggetti assegnatari dell'esecuzione del servizio non possono essere diversi da quelli indicati***);
10. ***nel caso di raggruppamento temporaneo già costituito***: allegare mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e della quota di partecipazione al raggruppamento, corrispondente alla percentuale di servizi che verranno eseguiti da ciascun concorrente;
11. ***nel caso di consorzio ordinario o GEIE già costituiti*** : allegare atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE in copia autentica con indicazione del soggetto designato quale capogruppo e con indicazione della quota di partecipazione al consorzio, corrispondente alla percentuale di servizi che verranno eseguiti da ciascun concorrente.

12. nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituito:
indicare

- a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- la quota di partecipazione al raggruppamento, corrispondente alla percentuale di servizi che verranno eseguiti da ciascun concorrente, al fine di rendere possibile la verifica dei requisiti percentuali richiesti dall'art. 92 del DPR 207/2010, nonché l'impegno ad eseguire le prestazioni oggetto dell'appalto nella percentuale corrispondente;

a) nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:

1. *se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art.3, comma 4-quater, del d.l. n.5/2009:*

1. allegare copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
2. indicare (con dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune) per quali imprese la rete concorre e relativamente a queste ultime opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma; (*in caso di aggiudicazione i soggetti assegnatari dell'esecuzione del servizio non possono essere diversi da quelli indicati*);
3. dichiarare la quota di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara, corrispondente alla percentuale di servizi che verranno eseguiti da ciascuna impresa aderente alla rete, al fine di rendere possibile la verifica dei requisiti percentuali richiesti dall'art. 92 del DPR 207/2010, nonché l'impegno ad eseguire le prestazioni oggetto dell'appalto nella percentuale corrispondente;

2. *se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi ai sensi dell'art.3, comma 4-quater,del d.l. n.5/2009 :* allegare copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e della quota di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara, corrispondente alla percentuale di servizi che verranno eseguiti da ciascun operatore economico concorrente. Si precisa che qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD;

3. *se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la qualifica di mandataria:*

1. allegare copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD , con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, redatto per scrittura privata anche firmata digitalmente ai sensi dell'art. 24 del CAD, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e della quota di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara, corrispondente alla

percentuale di servizi che verranno eseguiti da ciascuna operatore economico concorrente;

ovvero

2. allegare copia autentica del contratto di rete (redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD), con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 - a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di appalti pubblici con riguardo ai raggruppamenti temporanei;
 - la quota di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara, corrispondente alla percentuale di servizi che verranno eseguiti da ciascuna impresa aderente alla rete, al fine di rendere possibile la verifica dei requisiti percentuali richiesti dall'art. 92 del Regolamento, nonché l'impegno ad eseguire le prestazioni oggetto dell'appalto nella percentuale corrispondente. Si precisa che qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD. 26.

II) Dichiarazione sostitutiva (vds. modello allegato sub. B) ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. del 28 dicembre 2000, n.445, relativa al possesso dei requisiti professionali, tecnico-organizzativi ed economico-finanziari.

III) Dichiarazione sostitutiva (vds. modelli allegati sub. C, C1b, C2, C3) resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente, a pena di esclusione:

a) Attesta, indicandole specificatamente, di non trovarsi nelle condizioni previste nell'articolo 80 del Codice e ss.mm.ii, precisamente:

1. Di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta o di concordato preventivo e che nei propri riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110 del presente codice e ss.mm.ii. e dall'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

(Oppure, nel caso di autorizzazione alla partecipazione alle gare rilasciata dal giudice delegato al curatore fallimentare, autorizzato all'esercizio provvisorio, ex art. 110, comma 3, del Codice e ss.mm.ii.)

1. Di trovarsi in stato fallimento e di aver, tuttavia, ottenuto, ai sensi dell'art. 110, comma 3, del Codice e ss.mm.ii., autorizzazione alla partecipazione alle procedure di affidamento di appalti e concessioni giusto provvedimento [*inserire gli estremi del provvedimento*] adottato dal [*inserire riferimenti relativi all'autorità giudiziaria che ha adottato il decreto*] alle seguenti condizioni:

(Oppure, in caso di concordato preventivo con continuità aziendale)

1. Di avere depositato il ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all'art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, e di essere stato autorizzato alla partecipazione a procedure per l'affidamento di contratti pubblici giusto provvedimento [*inserire gli estremi del provvedimento*] adottato dal [*inserire riferimenti relativi all'autorità giudiziaria che ha adottato il decreto*] alle seguenti condizioni:; per tale motivo, dichiara di non partecipare alla presente gara quale impresa mandataria di un raggruppamento di imprese; alla suddetta dichiarazione, a pena di esclusione, devono essere, altresì, allegati i documenti di cui ai successivi punti a.1-a.4.

(Oppure)

1. Di trovarsi in stato di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all'art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, giusto decreto [*inserire gli estremi del provvedimento*] adottato dal [*inserire riferimenti relativi all'autorità giudiziaria che ha adottato il decreto*] e di essere stato autorizzato alla partecipazione a procedure per l'affidamento di contratti pubblici giusto provvedimento [*inserire gli estremi del provvedimento*] adottato dal [*inserire riferimenti relativi all'autorità giudiziaria che ha adottato il decreto*] alle seguenti condizioni:; per tale motivo, dichiara di non partecipare alla presente gara quale impresa mandataria di un raggruppamento di imprese; alla suddetta dichiarazione, a pena di esclusione, devono essere, altresì, allegati i seguenti documenti:

a.1. relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 67, lett. d), del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, che attesta la conformità al piano di risanamento e la ragionevole capacità di adempimento del contratto;

a.2. dichiarazione sostitutiva con la quale il concorrente indica l'operatore economico che, in qualità di impresa ausiliaria, metterà a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse e i requisiti di capacità finanziaria, tecnica, economica nonché di certificazione richiesti per l'affidamento dell'appalto e potrà subentrare, in caso di fallimento nel corso della gara oppure dopo la stipulazione del contratto, ovvero nel caso in cui non sia più in grado, per qualsiasi ragione, di dare regolare esecuzione all'appalto;

a.3. dichiarazione sostitutiva con la quale il legale rappresentante di altro operatore economico, in qualità di impresa ausiliaria:

1) attesta il possesso, in capo all'impresa ausiliaria, dei requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice, l'inesistenza di una delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e il possesso di tutte le risorse e i requisiti di capacità finanziaria, tecnica, economica e di certificazione richiesti per l'affidamento dell'appalto;

2) si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie all'esecuzione del contratto ed a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara oppure dopo la stipulazione del contratto, ovvero non sia più in grado, per qualsiasi ragione, di dare regolare esecuzione all'appalto;

3) attesta che l'impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'art. 45 del Codice;

a.4. originale o copia autentica del contratto, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione tutte le risorse necessarie

all'esecuzione del contratto, per tutta la durata dell'appalto e a subentrare allo stesso in caso di fallimento oppure, in caso di avvalimento nei confronti di una impresa che appartiene al medesimo gruppo, dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo.

2. L'insussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. L'esclusione ed il divieto operano nei confronti dei soggetti che sono sottoposti alla verifica antimafia ai sensi dell'art. 85 del Codice Antimafia – D.lgs. n. 159/2011¹ (*l'autocertificazione circa l'insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 2 dovrà essere resa separatamente dai predetti soggetti – vds. modello allegato sub C1a*).

Ai sensi dell'art. 80, comma 3, del D.lgs. 50/2016, l'esclusione va disposta se la misura interdittiva è stata emessa nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.

3. Che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei seguenti reati:

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o

¹ Art. 85. Soggetti sottoposti alla verifica antimafia: "1. La documentazione antimafia, se si tratta di imprese individuali, deve riferirsi al titolare ed al direttore tecnico, ove previsto. 2. La documentazione antimafia, se si tratta di associazioni, imprese, società, consorzi e raggruppamenti temporanei di imprese, deve riferirsi, oltre che al direttore tecnico, ove previsto: a) per le associazioni, a chi ne ha la legale rappresentanza; b) per le società di capitali anche consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, per le società cooperative, di consorzi cooperativi, per i consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II, sezione II, del codice civile, al legale rappresentante e agli eventuali altri componenti l'organo di amministrazione, nonché a ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 10 per cento oppure detenga una partecipazione inferiore al 10 per cento e che abbia stipulato un patto parasociale riferibile a una partecipazione pari o superiore al 10 per cento, ed ai soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione; c) per le società di capitali, anche al socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, ovvero al socio in caso di società con socio unico; d) per i consorzi di cui all'articolo 2602 del codice civile e per i gruppi europei di interesse economico, a chi ne ha la rappresentanza e agli imprenditori o società consorziate; e) per le società semplice e in nome collettivo, a tutti i soci; f) per le società in accomandita semplice, ai soci accomandatari; g) per le società di cui all'articolo 2508 del codice civile, a coloro che le rappresentano stabilmente nel territorio dello Stato; h) per i raggruppamenti temporanei di imprese, alle imprese costituenti il raggruppamento anche se aventi sede all'estero, secondo le modalità indicate nelle lettere precedenti; i) per le società personali ai soci persone fisiche delle società personali o di capitali che ne siano socie. 2-bis. Oltre a quanto previsto dal precedente comma 2, per le associazioni e società di qualunque tipo, anche prive di personalità giuridica, la documentazione antimafia è riferita anche ai soggetti membri del collegio sindacale o, nei casi contemplati dall'articolo 2477 del codice civile, al sindaco, nonché ai soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. 2-ter. Per le società costituite all'estero, prive di una sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio dello Stato, la documentazione antimafia deve riferirsi a coloro che esercitano poteri di amministrazione, di rappresentanza o di direzione dell'impresa. 2-quater. Per le società di capitali di cui alle lettere b) e c) del comma 2, concessionarie nel settore dei giochi pubblici, oltre a quanto previsto nelle medesime lettere, la documentazione antimafia deve riferirsi anche ai soci persone fisiche che detengono, anche indirettamente, una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 2 per cento, nonché ai direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. Nell'ipotesi in cui i soci persone fisiche detengano la partecipazione superiore alla predetta soglia mediante altre società di capitali, la documentazione deve riferirsi anche al legale rappresentante e agli eventuali componenti dell'organo di amministrazione della società socia, alle persone fisiche che, direttamente o indirettamente, controllano tale società, nonché ai direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. La documentazione di cui al periodo precedente deve riferirsi anche al coniuge non separato. 3. L'informazione antimafia deve riferirsi anche ai familiari conviventi di maggiore età dei soggetti di cui ai commi 1, 2, 2-bis, 2-ter e 2-quater."

tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;

b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;

c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;

d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;

e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

L'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare, del direttore tecnico o figura equivalente, del titolare di poteri institori *ex art.* 2203 del c.c. o del procuratore speciale munito di potere di rappresentanza e titolare di poteri gestori e continuativi, ricavabili dalla procura, se si tratta di impresa individuale; del socio, del direttore tecnico o figura equivalente, del titolare di poteri institori *ex art.* 2203 del c.c. o del procuratore speciale munito di potere di rappresentanza e titolare di poteri gestori e continuativi, ricavabili dalla procura, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari, del direttore tecnico o figura equivalente, del titolare di poteri institori *ex art.* 2203 del c.c. o del procuratore speciale munito di potere di rappresentanza e titolare di poteri gestori e continuativi, ricavabili dalla procura, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza, dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o figura equivalente, del titolare di poteri institori *ex art.* 2203 del c.c. o del procuratore speciale munito di potere di rappresentanza e titolare di poteri gestori e continuativi, ricavabili dalla procura, ovvero, ancora, del socio unico persona fisica o del socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro se si tratta di altro tipo di società o consorzio.

(l'autocertificazione circa l'insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 1, dovrà essere resa separatamente dai predetti soggetti – vds. modello allegato sub C1b). **Nel caso di società, diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice, nelle quali siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del cinquanta per cento della partecipazione azionaria, le dichiarazioni devono essere rese da entrambi i soci.**

Le cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 1, del Codice e ss.mm.ii., operano anche nei confronti dei *soggetti cessati dalla carica nell'anno precedente la data del presente bando*, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; in tal caso, quale che sia la tipologia e la natura dell'impresa partecipante, la dichiarazione circa la inesistenza di tali requisiti negativi deve essere resa *dai soggetti cessati da una delle predette cariche nell'anno precedente la data del presente bando ovvero, in loro sostituzione, dal legale rappresentante dell'impresa medesima (vds. modelli allegati sub C2 e C3)*.

Sono equiparati ai cessati i soggetti che hanno ricoperto le cariche di cui sopra nelle società oggetto di trasformazione, fusione, anche per incorporazione, scissione e/o nelle società cedenti rami di azienda.

Le cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 1, del Codice in ogni caso non operano **quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale, ovvero in caso di revoca della condanna medesima.**

Se la sentenza penale di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, la durata della esclusione dalla procedura d'appalto o concessione è:

- a) perpetua, nei casi in cui alla condanna consegue di diritto la pena accessoria perpetua, ai sensi dell'articolo 317-bis, primo periodo, del codice penale, salvo che la pena sia dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale;
- b) pari a sette anni nei casi previsti dall'articolo 317-bis, secondo periodo, del codice penale, salvo che sia intervenuta riabilitazione;
- c) pari a cinque anni nei casi diversi da quelli di cui alle lettere a) e b), salvo che sia intervenuta riabilitazione.

Nei casi di cui alle precedenti lettere b) e c), se la pena principale ha una durata inferiore, rispettivamente, a sette e cinque anni di reclusione, la durata della esclusione è pari alla durata della pena principale.

Nella dichiarazione devono essere indicate tutte le condanne penali riportate dal dichiarante, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione, mentre non sono obbligatorie le informazioni in merito alle condanne subite per reati che sono stati depenalizzati ovvero per le quali è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

In caso di condanna passata in giudicato occorre indicare, in apposita dichiarazione separata, il reato per cui si è subita condanna la pena, anche accessoria, inflitta ed ogni altra circostanza utile alla verifica di cui all'art. 80, comma 1, del Codice e ss.mm.ii.; in alternativa, allegare certificazione del casellario giudiziale.

Nell'ipotesi in cui la sentenza definitiva di condanna abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della *collaborazione* come definita per le singole fattispecie di reato, il concorrente è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati. Se la stazione appaltante ritiene che le suddette misure siano sufficienti, l'operatore economico non è escluso dalla procedura d'appalto. Non si può avvalere di questa facoltà l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla

partecipazione a procedure di appalto, ciò per tutto il periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

4. Di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e ss. mm.ii. L'esclusione ha la durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa.

5. Di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X del Codice.

6. Di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità:

6a) Di non aver tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione, ovvero abbia omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;

6b) Di non aver dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili;

6c) Di non aver commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori, riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato.

7. Di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito; si intendono gravi le violazioni che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

8. Di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito; si intendono gravi le violazioni ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015 ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale.

Le cause di esclusione di cui ai punti 7 e 8 non operano quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande.

9. Di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione.

10. Di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi

della Legge 12/3/1999 n. 68.

11. Che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del d.lgs. n. 231/2001 e non sussiste alcun divieto di contrarre con la pubblica amministrazione (ad esempio: per atti o comportamenti discriminatori in ragione della razza, del gruppo etnico o linguistico, della provenienza geografica, della confessione religiosa o della cittadinanza, ai sensi dell'articolo 44, comma 11, del decreto legislativo n. 286 del 1998; per emissione di assegni senza copertura ai sensi degli articoli 5, comma 2, e 5-bis della legge n. 386 del 1990), compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81.

11-bis) Di non aver presentato nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere.

11-ter) Di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico.

12. Di non trovarsi nella situazione di cui all'art. 80, comma 5, lett. l) del Codice e ss.mm.ii. ;

13. Che la sua partecipazione non determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2 del Codice² e ss.mm.ii., non diversamente risolvibile;

14. Di non aver partecipato alla preparazione della procedura di gara nelle forme e nei modi di cui all'art. 66, comma 2 e/o all'art. 67, comma 1, del Codice e ss.mm.ii. (ove tale circostanza determini una distorsione della concorrenza non altrimenti eliminabile, la stazione appaltante dovrà escludere l'impresa dalla gara):

15. Che non sussistono nell'impresa le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165;

16. L'impresa non versa in nessun'altra causa di esclusione prevista dalla legge;

17. Attesta, ai sensi e per gli effetti di cui al comma 5, lettera m) dell'art. 80 del Codice:

opzione 1: di non essere in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con altri operatori economici e di aver formulato l'offerta autonomamente;

opzione 2: di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di altri operatori economici che si trovano, nei suoi confronti, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile e di aver formulato autonomamente l'offerta;

opzione 3: di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di altri operatori economici che si trovano, nei suoi confronti, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile e di aver formulato autonomamente l'offerta.

b) Attesta di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione previsti dalla legge 18 ottobre 2001, n. 383 e ss.mm.ii. ovvero, qualora si sia avvalso di tali piani di essersi avvalso dei piani

² Si ha conflitto d'interesse quando il personale di una stazione appaltante o di un prestatore di servizi che, anche per conto della stazione appaltante, interviene nello svolgimento della procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni o può influenzarne, in qualsiasi modo, il risultato, ha, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di appalto o di concessione. In particolare, costituiscono situazione di conflitto di interesse quelle che determinano l'obbligo di astensione previste dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62

individuali di emersione previsti dalla legge 18 ottobre 2001, n. 383e ss.mm.ii ma che gli stessi si sono conclusi.

c) Indica la Camera di Commercio nel cui registro delle imprese è iscritto, precisando gli estremi di iscrizione (numero e data), la forma giuridica e l'attività per la quale è iscritto, che deve corrispondere a quella oggetto della presente procedura di affidamento; devono, altresì, essere indicati i dati identificativi (nome, cognome, luogo e data di nascita, qualifica) del titolare dell'impresa individuale, ovvero di tutti i soci in nome collettivo, ovvero di tutti i soci accomandatari, nel caso di società in accomandita semplice, nonché di tutti gli amministratori i muniti di poteri di rappresentanza e di tutti i direttori tecnici con riferimento anche ai cessati dalla carica nell'anno antecedente alla data di pubblicazione del bando.

d) Attesta di aver preso esatta cognizione della natura dell'appalto e di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione.

e) Attesta di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla esecuzione del servizio, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l'offerta economica presentata.

f) Attesta di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l'esecuzione del servizio, rinunciando fin d'ora a qualsiasi azione o eccezione in merito fatto salvo quanto previsto dall'art. 106, comma 1, lett. a) del Codice per i casi di eccedenza rispetto al dieci per cento rispetto al prezzo originario.

g) Attesta di aver preso visione dello stato dei luoghi dove devono essere eseguiti i servizi oggetto di appalto;

h) Indica le posizioni INPS, INAIL, CASSA EDILE.

IV) In caso di ricorso all'istituto dell'avvalimento ai sensi dell'art. 89 del D.lgs. 50/2016 il concorrente dovrà, **a pena di esclusione**, allegare alla domanda di partecipazione:

a) dichiarazione sostitutiva sottoscritta digitalmente e attestante che, per dimostrare il possesso dei requisiti necessari per partecipare alla gara, intende ricorrere all'istituto dell'avvalimento; la dichiarazione deve specificare i requisiti per i quali intende ricorrere all'avvalimento ed indicare l'impresa ausiliaria (**vds. modello allegato sub. D**);

b) dichiarazione sostitutiva, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria, relativa al possesso dell'attestazione di qualificazione (**vds. modello allegato sub. D1**) ovvero copia autentica dell'attestazione di qualificazione posseduta dall'impresa ausiliaria;

c) dichiarazione sostitutiva sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del Codice nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento (**vds. mod. allegato sub. D1**);

d) dichiarazione sostitutiva sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente (**vds. mod. allegato sub. D1**);

e) dichiarazione sostitutiva sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria che attesta che quest'ultima non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'articolo 45, del Codice (**vds. mod. allegato sub. D1**);

f) **originale o copia autentica del contratto** in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto, oppure, in caso di avvalimento nei confronti di una impresa che appartiene al medesimo gruppo, dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo; gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.

V) **A pena di esclusione, documento** attestante il versamento in contanti o in titoli della **cauzione provvisoria** o **fideiussione bancaria** oppure **polizza assicurativa** oppure **polizza** relativa alla **cauzione provvisoria** valida per almeno centoottanta giorni dalla presentazione dell'offerta, con allegata la dichiarazione dell'istituto bancario o dell'assicurazione di contenente l'impegno, verso il concorrente, a rilasciare la garanzia fideiussoria relativa alla **cauzione definitiva** di cui all'art. 103 del Codice.

VI) **Referenze bancarie** attestanti la solidità economica e finanziaria dell'operatore, firmate digitalmente dal Legale Rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma) del concorrente;

VI) **PASSOE** rilasciato dall'A.N.A.C. in ottemperanza alla Deliberazione n. 111/12, previa registrazione on line al "servizio AVCPASS" sul sito web dell'autorità, fra i servizi ad accesso riservato secondo le istruzioni ivi contenute, con l'indicazione del CIG che identifica la procedura. Detto documento consente di effettuare la verifica dei requisiti dichiarati dall'Impresa in sede di gara, mediante l'utilizzo del sistema AVCPASS da parte dell'Amministrazione.

VIII) **Ricevuta del versamento della somma di € 200,00 = (Duecento/00) a favore dell'A.N.A.C. (art. 2 della determinazione dell'A.V.C.P. del 21/12/2011) da effettuarsi con una delle seguenti modalità:**

- online mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express. Per eseguire il pagamento sarà necessario collegarsi al "Servizio riscossione" e seguire le istruzioni a video oppure l'emanando manuale del servizio.

A riprova dell'avvenuto pagamento, l'utente otterrà la ricevuta di pagamento, da stampare e allegare all'offerta, all'indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione. La ricevuta potrà inoltre essere stampata in qualunque momento accedendo alla lista dei "pagamenti effettuati" disponibile on line sul "Servizio di Riscossione";

- in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. All'indirizzo <http://www.lottomaticaservizi.it> è disponibile la funzione "Cerca il punto vendita più vicino a te"; a partire dal 1° maggio 2010 sarà attivata la voce "contributo AVCP" tra le categorie di servizio previste dalla ricerca. Lo scontrino rilasciato dal punto vendita dovrà essere allegato in originale all'offerta.

IX) Documento di Gara Unico Europeo (DGUE), reso ai sensi dell'art. 85 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii., adoperando l'apposito modello firmato digitalmente dal Legale Rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma) del concorrente.

X) “Patto di Integrità”, reso ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii., che dovrà essere firmato digitalmente dal Legale Rappresentante (o di persona munita di comprovati poteri di firma) del concorrente;

10. Contenuto della “Busta tecnica”

Nella “busta tecnica” deve essere contenuta, **a pena di esclusione dalla gara**, l'offerta tecnica che, **sempre a pena di esclusione, deve essere sottoscritta digitalmente, in calce, dal legale rappresentante dell'impresa o da altro/i soggetto/i dotato/i del potere di impegnare contrattualmente l'impresa medesima**. Qualora il concorrente sia una associazione temporanea, un consorzio o un GEIE non ancora costituiti, l'offerta deve essere sottoscritta **digitalmente** da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio.

Il progetto offerta, sottoscritto con firma leggibile e per esteso dal legale rappresentante della società o delle società in caso di imprese che intendono riunirsi, in cui, sono compiutamente illustrate le valutazioni e le proposte del concorrente con riferimento ai criteri e sub-criteri di cui al punto 7 del presente disciplinare.

11. Nella busta “**Busta economica**” deve essere contenuta, **a pena di esclusione dalla gara, una dichiarazione, in bollo, (vds. modello allegato sub. E)**, redatta in lingua italiana, contenente:

- a.** il **ribasso percentuale offerto rispetto al prezzo posto a base di gara**; tale ribasso deve essere espresso in cifre ed in lettere, senza abrasioni o correzioni di sorta - **in caso di difformità tra l'offerta indicata in lettere e l'offerta indicata in cifre, prevale sempre l'offerta indicata in lettere, anche se quella in cifre risulti più conveniente per l'Amministrazione (cfr. Consiglio di Stato in Adunanza Plenaria, sentenza 13 novembre 2015 n. 10).**

La dichiarazione deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa o da altro/i soggetto/i dotato/i del potere di impegnare contrattualmente l'impresa medesima. Qualora il concorrente sia una associazione temporanea, un consorzio o un GEIE non ancora costituiti, l'offerta deve essere sottoscritta digitalmente da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio.

In ogni caso l'istanza di partecipazione, le offerte e la documentazione richiesta nel bando/disciplinare di gara dovranno essere caricate sul portale telematico, entro la scadenza della gara, secondo le modalità descritte nell'allegato manuale (allegato L).

Nell'offerta economica l'operatore deve indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi del servizio. Egli dovrà, in particolare, nella determinazione della percentuale di ribasso, tenere conto di ogni costo connesso o derivante dal servizio, compresi i costi della manodopera e i cd. “costi di sicurezza interni” che dovranno essere specificamente indicati nell'offerta economica.

I costi della manodopera e costi derivanti da “rischio specifico” dovranno essere specificati

indicandone l'importo in cifre e in lettere e la percentuale di tale importo rispetto al corrispettivo dell'appalto, quale risulta applicando all'importo a base di gara il ribasso offerto dalla ditta.

12. Procedura di aggiudicazione

12.1. Verifica della documentazione amministrativa

La procedura in oggetto sarà svolta in maniera completamente telematica, tramite l'indizione e la celebrazione di un pubblico incanto, sulla Piattaforma Telematica Traspare della "L & G Solution srl", ad eccezione di tutte le operazioni, ove vi è la possibilità di invitare gli operatori economici a presenziare le cd. sedute pubbliche, in rafforzamento del principio di presa visione degli atti e della trasparenza in itinere dello svolgimento della procedura di cui trattasi (CdS - Sez. III – n. 4050 - 03.10.2016; CdS - Sez. III – n. 4990 - 25.11.2016; TAR Aosta – n.13 - 22.03.2019).

Il Responsabile del servizio - coincidente in questo caso con il RUP - nominerà con apposita Determina, la Commissione Giudicatrice, nelle modalità di legge. Dopo l'aggiudicazione provvisoria, la Commissione Giudicatrice sarà sciolta dal RUP e le restanti operazioni della procedura, relative all'aggiudicazione definitiva e contestuale stipula del contratto, saranno invece sotto la responsabilità del RUP stesso.

Tutte le operazioni di gara svolte dalla Commissione Giudicatrice sia in seduta pubblica che riservata, saranno opportunamente verbalizzate da apposito segretario verbalizzante; analogamente tutti i provvedimenti di ammissione ed esclusione dei concorrenti e quello di aggiudicazione provvisoria saranno adottati tramite apposito atto determinativo formale del RUP.

Tali verbali e atti determinativi, che sono parte integrante e sostanziale della procedura di cui trattasi, sono soggetti agli obblighi di informazione e trasparenza ed in virtù di ciò, saranno pubblicati sul profilo del committente nelle modalità di legge.

Tutte le operazioni di gara si svolgeranno in seduta pubblica, ad eccezione delle valutazioni tecniche di carattere riservato.

La Commissione Giudicatrice, procederà all'apertura delle offerte telematiche pervenute in tempo e provvederà:

- a)** a dichiarare aperta la seduta pubblica;
- b)** a verificare la tempestività e la correttezza formale delle buste virtuali ed a procedere ad aprire la "Busta Amministrativa" e ad esaminarne il contenuto;
- c)** ad ammettere al prosieguo della gara, tutti i concorrenti la cui documentazione amministrativa è risultata valida, corretta e completa e presentata nelle modalità previste dagli atti di gara ovvero ad ammettere i concorrenti medesimi con riserva in caso di irregolarità che non comportano esclusione dalla gara ma che necessitano di essere sanate tramite l'istituto del Soccorso Istruttorio;
- d)** ad applicare eventualmente l'istituto del Soccorso Istruttorio e/o a richiedere ai concorrenti eventuali integrazioni della documentazione presentata, al fine di sanare situazioni di irregolarità che non comportano esclusione dalla gara e consentire il prosieguo delle operazioni;
- e)** ad escludere i concorrenti al verificarsi di una o più delle cause di esclusione non sanabili con l'istituto del Soccorso Istruttorio;

- f) a prendere atto di eventuali dichiarazioni dei presenti da mettere a verbale;
- g) a dichiarare chiusa la seduta pubblica;

12.2. Apertura delle buste contenenti l'offerta tecnica e l'offerta economica, attribuzione dei punteggi ed eventuale valutazione di anomalia delle offerte.

In successiva seduta pubblica comunicata dalla Stazione Appaltante ai concorrenti non esclusi nella fase di apertura ed esame della "Busta Amministrativa", la Commissione Giudicatrice provvederà:

- a) a dichiarare aperta la seduta pubblica;
- b) ad aprire le buste virtuali "Busta Tecnica" e ad esaminarne il contenuto al solo scopo di constatare ed accertare la presenza del contenuto, senza alcun esame in merito o altra valutazione, elencando a verbale il contenuto, in base ai titoli assegnati agli atti presentati, ad indicazioni dell'oggetto o ad altri elementi identificativi degli stessi atti;
- c) ad escludere i concorrenti che hanno omesso di presentare la documentazione tecnica obbligatoria richiesta dagli atti della gara o la cui documentazione tecnica è caratterizzata da difetto di sottoscrizione tale da renderla non valutabile e quindi inammissibile;
- d) a prendere atto di eventuali dichiarazioni dei presenti da mettere a verbale;
- e) a dichiarare chiusa la seduta pubblica.

In una o più successive sedute riservate, la Commissione Giudicatrice, procederà a valutare la qualità delle offerte tecniche pervenute (sulla base dei criteri descritti in dettaglio nel punto 7 sub. b).

In successiva seduta pubblica comunicata dalla Stazione Appaltante ai concorrenti non esclusi nella fase di apertura ed esame della "Busta Tecnica", la Commissione Giudicatrice provvederà:

- a) a dichiarare aperta la seduta pubblica;
- b) a dare lettura del punteggio tecnico complessivo attribuito all'offerta tecnica di ciascun concorrente;
- c) ad aprire le buste virtuali "Busta Economica" e ad esaminarne il contenuto al fine di verificare che le stesse siano state presentate in maniera valida, corretta, completa e nelle modalità previste dagli atti di gara;
- d) ad escludere le offerte economiche presentate in maniera non conforme a quanto previsto dagli atti della gara, caratterizzate da difetto di sottoscrizione e/o per le quali sussistono le cause di esclusione;
- e) ad ammettere al prosieguo della gara, le offerte economiche non precedentemente escluse, attribuendo a ciascuna, il relativo punteggio sulla base dei criteri descritti in dettaglio nel punto 7 sub.a
- f) a formulare, sulla base del punteggio totale raggiunto da ciascuna offerta in esame, quale somma del punteggio tecnico e di quello economico, la proposta di aggiudicazione di cui all'art. 33 c. 1 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

La commissione giudicatrice successivamente, ai sensi di quanto previsto all'articolo 97, comma 3, del Codice e ss.mm.ii. e alla circolare del MIT del 17.07.2019 "Criteri di calcolo della soglia di

anomalia” ed alla giurisprudenza amministrativa della *fattispecie* – ove il punteggio complessivo dell’offerta del concorrente risultato primo in graduatoria sia ottenuto sommando, contemporaneamente, un punteggio per l’elemento economico che sia pari o superiore ai quattro quinti del punteggio massimo stabilito nel bando di gara ed una somma di punteggi per tutti gli altri elementi di valutazione pari o superiore ai quattro quinti della somma dei relativi punteggi stabiliti nel bando di gara – informa di tale fatto il responsabile del procedimento il quale provvederà ad attivare il **procedimento di valutazione dell’anomalia delle offerte**.

La verifica delle offerte anormalmente basse viene effettuata nei modi e secondo le procedure di cui all’art. 97, commi 4, 5, 6 e 7 del Codice e ss.mm.ii. e alla circolare del MIT del 17.07.2019 “Criteri di calcolo della soglia di anomali” ed alla giurisprudenza amministrativa della *fattispecie*.

Nel caso, invece, di parità di punteggio finale tra due o più concorrenti, l’appalto sarà aggiudicato al concorrente che ha conseguito il punteggio tecnico più alto. In caso di ulteriore parità, ai sensi dell’art. 77 del R.D. 827/1924, si procederà per sorteggio in ulteriore seduta pubblica, preventivamente comunicata dalla Stazione Appaltante ai concorrenti che hanno raggiunto lo stesso punteggio complessivo.

La Commissione Giudicatrice procederà quindi:

- ✓ a dare lettura della graduatoria finale e quindi a proporre l’aggiudicazione in favore del concorrente primo in graduatoria, ai sensi dell’art. 33 c.1 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- ✓ a prendere atto di eventuali dichiarazioni dei presenti da mettere a verbale;
- ✓ a dichiarare chiusa la seduta pubblica.

13. Definizione delle controversie

Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza dell’Autorità giudiziaria del Foro di Taranto rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

14. Trattamento dei dati personali

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e, per quanto compatibile, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii, esclusivamente nell’ambito della gara cui si riferisce il presente disciplinare di gara.

Massafra lì

**Il responsabile del procedimento di gara
Col. Dott. Modugno Antonio**

Sono allegati al presente disciplinare:

- **Allegato A – modello istanza di ammissione per impresa singola;**

- **Allegato A1 – modello istanza di ammissione per rti, consorzi ordinari e GEIE;**
- **Allegato A2 – modello istanza di ammissione consorzi di cooperative/consorzi stabili;**
- **Allegato A3 – modello istanza di ammissione aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete;**
- **Allegato B – modello dichiarazione sostitutiva circa il possesso dei requisiti tecnico-organizzativi;**
- **Allegato C – modello dichiarazione sostitutiva circa il possesso dei requisiti generali e altre circostanze;**
- **Allegato C1a modello dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 80 comma 2 del D.lgs 50/2016;**
- **Allegato C1b modello dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 80 commi 1 e 5 lett. 1 del D.lgs 50/2016;**
- **Allegato C2 - modello dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 80 commi 1, 2e 5 lett. 1 del D.lgs 50/2016 resa dai soggetti cessati;**
- **Allegato C3 - modello dichiarazione di cui all’art. 80 commi 1, 2e 5 lett. 1 del D.lgs 50/2016 resa dal Legale rappresentante per conto dei soggetti cessati;**
- **Allegato D - modello dichiarazione di avvalimento da parte dell’impresa *ausiliata*;**
- **Allegato D1 - modello dichiarazione di avvalimento da parte dell’impresa *ausiliaria*;**
- **Allegato E - modello offerta economica;**
- **Allegato F – capitolato speciale;**
- **Allegato G – schema contratto;**
- **Allegato H – Patto di integrità.**
- **Allegato I - D.U.V.R.I.**
- **Allegato L - MANUALE OPERATIVO GARA TELEMATICA**